

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



ASSOMARE

**Roma, 14 Marzo 2013****LAV13076****SM****Oggetto: benefici contributivi in caso di assunzione di ex dipendente. Interpello del Ministero del Lavoro.**

Con l'interpello n. 9 dell'8 Marzo 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti a proposito dell'incentivo per le nuove assunzioni previsto dall'art.8, comma 9 della Legge 407/1990. Questa norma prevede che nelle *"assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi"*; lo sgravio è del 100% quando l'assunzione venga fatta da imprese operanti nel mezzogiorno o da imprese artigiane.

Nel quesito posto al Ministero, si chiedeva se questa agevolazione era fruibile anche per ex dipendenti dell'impresa che quest'ultima, in un secondo momento, avesse deciso di riassumere. **Il Ministero ha risposto positivamente**, affermando che la circostanza che l'assunzione riguardi un ex dipendente non è ostativa alla concessione dell'agevolazione purché, ovviamente, vengano rispettate le condizioni previste dalla norma prima citata, e quindi:

- deve trattarsi di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari, per lo stesso periodo, del trattamento straordinario di integrazione salariale.
- l'assunzione non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. In questo caso, alla luce dell'art.4, comma 14 della Legge 92/2012 (cd. Riforma Fornero), l'interpello evidenzia che il periodo da prendere a riferimento per la verifica di un'eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, è quello di 6 mesi immediatamente precedenti all'assunzione.

Il testo dell'interpello del Ministero del Lavoro è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.